

OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE AZIENDALE: TRASFORMAZIONE IN CREDITI DI IMPOSTA DI TALUNE ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE («DTA»)

Risoluzione Agenzia Entrate n. 57/2021

- ✓ La legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 233-243, L. 178/2020) ha introdotto una disciplina agevolativa che, a determinate condizioni ed entro certi limiti, consente la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate («DTA») – anche qualora non iscritte in bilancio – relative a perdite fiscali ed eccedenze ACE in caso di operazioni di aggregazione aziendale (fusioni, scissioni, conferimenti d'azienda) tra soggetti indipendenti approvate/deliberate entro il 31 dicembre 2021.
- ✓ Detta trasformazione in credito d'imposta può essere effettuata per un ammontare complessivo non superiore al 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione/scissione, senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.
- ✓ L'Agenzia, con la risoluzione in commento, ha in primo luogo precisato che la citata disciplina trova applicazione anche (i) in caso di operazioni di aggregazione aziendale che coinvolgono più di due soggetti e (ii) nel caso di più operazioni distinte, approvate/deliberate entro il 31 dicembre 2021.
- ✓ In secondo luogo, l'Agenzia ha chiarito che, al fine di evitare un effetto moltiplicativo del beneficio fiscale sullo stesso attivo, il beneficio deve essere quantificato considerando le operazioni come un'unica operazione di aggregazione nell'ambito della quale gli attivi dei soggetti partecipanti devono concorrere una sola volta alla determinazione delle DTA trasformabili. Pertanto, se in un'operazione l'attivo di un soggetto partecipante ha concorso a determinare l'ammontare di DTA trasformabili in credito d'imposta, il medesimo attivo non potrà essere considerato in un'altra operazione.

